

Luigi Ortolani
Notaio

-----STATUTO della Società "GEAT S.R.L."-----

-----TITOLO I-----

Allegato "B" al

-----DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO-----

Rep.n.109545/24040

Art. 1 -Denominazione-----

E' costituita ai sensi degli artt. 2462 e ss. C.C. e del D. Lgs. 175/2016 una Società a Responsabilità Limitata finalizzata ad operare secondo il modello "in house providing" come previsto dalla vigente normativa nazionale e comunitaria sotto la denominazione "GEAT S.R.L."-----

Art. 2 - Sede-----

La società ha sede in Riccione.-----
Possono essere istituite o soppresse, nei modi di legge, altre sedi, rappresentanze, filiali, succursali, uffici, agenzie.-----

Art. 3 - Durata-----

La durata della Società è stabilita fino al 31 Dicembre 2100 (duemilacento) e può essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea dei soci.-----

Art. 4 - Oggetto-----

Entro il limite generale costituito dall'obbligo di effettuare oltre l'80% (ottanta per cento) del proprio fatturato nello svolgimento di compiti ad essa affidati dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della So-

Società, "GEAT S.R.L." ha per oggetto esclusivo l'esercizio, in favore degli Enti soci ovvero degli Enti affidanti che abbiano sottoscritto con gli Enti soci la convenzione di cui all'art. 30 del T.U. n. 267/2000, dei servizi di interesse generale e servizi di interesse economico generale per lo svolgimento di attività sotto indicate:-----

1. produzione di servizi di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;-----

2. progettazione e realizzazione di opere pubbliche sulla base di accordi di programma fra amministrazioni pubbliche;-----

3. realizzazione e gestione di opere pubbliche ovvero organizzazione e gestione di servizi d'interesse generale attraverso contratti di partenariato;-----

4. autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli Enti pubblici partecipanti;-----

5. servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie.-----

Nell'ambito di quanto sopra la Società può svolgere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:-----

a) gli interventi di gestione, manutenzione, amministrazione, conservazione e valorizzazione degli immobili e degli impianti di proprietà pubblica o di uso pubblico anche attraverso la compravendita di immobili;-----

b) gli interventi di riparazione, sostituzione, adeguamento ed

incremento della rete viaria pubblica, delle aree a verde pubblico e delle strutture portuali pubbliche, con le relative pertinenze;-----

c) la progettazione, realizzazione e cura dell'arredo urbano;-----

d) l'installazione, manutenzione e gestione degli impianti pubblicitari;-----

e) l'installazione, manutenzione e gestione degli impianti di riscaldamento, nonché degli impianti e dei sistemi per la produzione, l'utilizzo e il recupero delle risorse energetiche;-----

f) la progettazione, costruzione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica;-----

g) la progettazione, costruzione e manutenzione dei parcheggi pubblici;-----

h) le operazioni a sostegno e complemento di quanto necessario allo svolgimento di manifestazioni culturali, sportive, ricreative ed eventi in genere;-----

i) le attività di supporto tecnico e amministrativo funzionali alla gestione dei beni pubblici, alla tutela del decoro urbano, ivi compreso lo spazzamento urbano e la raccolta differenziata dei rifiuti, alla sicurezza dei cittadini;-----

j) le attività correlate all'accertamento e alla riscossione delle entrate pubbliche;-----

k) le attività afferenti la custodia, manutenzione e gestione dei cimiteri ivi compresi i servizi cimiteriali e necroscopici

ai cittadini, la concessione dei beni demaniali comunali per le sepolture private, i servizi istituzionali correlati all'evento del decesso;-----

l) i servizi di ristorazione nelle Scuole comunali;-----

m) i servizi di telecomunicazioni e/o informatici.-----

n) il servizio di pubblica illuminazione e servizi connessi e complementari per le pubbliche amministrazioni, compreso l'efficientamento e l'adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica.-----

Per il conseguimento dell'oggetto sociale la società può detenere le partecipazioni in società ricevute in conferimento esclusivamente dagli enti locali soci, dagli stessi costituite o acquisite anteriormente all'entrata in vigore del D.Lgs. 19/08/2016 n.175 e che rispondano dei requisiti dell'art.4, commi 1 e 2, del medesimo compendio normativo.-----

La Società inoltre può:-----

- svolgere altre prestazioni connesse o complementari a quelle sopraindicate e partecipare a procedure di gara o selettive per l'affidamento di servizi compresi nell'oggetto sociale indette da enti diversi dagli enti soci;-----

- stipulare contratti e compiere operazioni e negozi mobiliari e immobiliari, finanziari, commerciali ed industriali di qualsiasi genere e natura, per approvvigionarsi sui relativi mercati delle materie prime e degli altri fattori produttivi, materiali o immateriali, necessari alla migliore esecuzione

dei processi di propria pertinenza e alla più efficiente e razionale gestione delle proprie risorse.-----

-----TITOLO II-----

-----CAPITALE SOCIALE - QUOTE SOCIALI - SOCI-----

Art. 5 - Capitale sociale-----

Il capitale sociale è di Euro 12.233.943 (dodicimilioniduecentotrentatremilanovecentoquarantatre), diviso in quote ai sensi di legge.-----

Per addivenire alla copertura del fabbisogno finanziario della Società, l'organo amministrativo può richiedere ai soci di effettuare versamenti in conto capitale anche non in proporzione alle quote di partecipazione al capitale sociale.-----

Può altresì richiedere ai soci finanziamenti ad altro titolo alle condizioni previste dalla legge.-----

Salvo diverse determinazioni, i finanziamenti in favore della Società devono considerarsi infruttiferi.-----

In caso di aumento del capitale sociale si applicano le disposizioni di legge. L'aumento oneroso del capitale potrà essere sottoscritto mediante il conferimento di beni in natura, secondo le modalità di cui all'art. 2465 del Codice Civile e potrà essere effettuato mediante l'offerta di quote di nuova emissione a soci o a terzi con esclusione del diritto di sottoscrizione ai sensi del primo comma dell'art. 2481bis del Codice Civile.-----

Art. 6 - Partecipazione pubblica e garanzie del servizio-----

La Società è a totale capitale pubblico; il capitale sociale della stessa dovrà essere detenuto solo da Comuni, Province, Regioni o comunque da Enti Pubblici operanti a livello regionale o locale ed è incedibile a soggetti privati.-----

Ai fini del presente statuto sono considerati Enti Pubblici anche le società a totale partecipazione pubblica, il cui capitale sia incedibile per disposizione di legge o di statuto.-----

La Società opera in presenza di un rapporto di delegazione inter_organica, ovvero secondo il modello del c.d. "in house providing", e quindi gli Enti Pubblici soci procedono all'attività di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo nei confronti della Società.-----

La Società è a sua volta dotata di strumenti di programmazione e controllo e fornisce reporting periodici agli Enti Pubblici soci.-----

Art. 7 - Quote sociali-----

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.-----

È da considerarsi inefficace nei confronti della Società ogni trasferimento di quote di partecipazione idoneo a far venir meno la totale partecipazione pubblica al capitale sociale, ed è fatto divieto di iscrizione nel libro dei soci di ogni trasferimento di quote di partecipazione effettuato in violazione della previsione di cui sopra.-----

In caso di trasferimento delle partecipazioni sociali o di

parte di esse a titolo oneroso o gratuito è riservato agli altri soci il diritto di prelazione. A tal fine il socio che intende trasferire la propria partecipazione deve darne comunicazione a tutti gli altri soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indicando il nominativo dell'eventuale acquirente, il corrispettivo e tutte le altre condizioni dell'alienazione.-----

I soci potranno esercitare la prelazione, entro trenta giorni dal ricevimento di detta comunicazione, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno inviata agli amministratori e al socio alienante.-----

Nel caso di più concorrenti nell'esercizio del diritto di prelazione, le quote da trasferire saranno ripartite in proporzione alle quote di capitale sociale da ciascuno possedute.-----

Art. 8 - Recesso ed esclusione-----

Ciascun socio può esercitare il diritto di recesso, con la richiesta di rimborso della propria partecipazione, nei casi previsti dalla legge.-----

Il diritto di recesso può essere esercitato solamente per l'intera partecipazione posseduta.-----

I soci che recedono dalla Società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione secondo le modalità previste dall'art. 2473 C.C..-----

Il rimborso della partecipazione deve avvenire entro 180 (centottanta) giorni dalla data di comunicazione alla Società

della volontà di esercitare il diritto di recesso; esso può avvenire anche mediante acquisto della partecipazione da parte degli altri soci, proporzionalmente alle rispettive partecipazioni, oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.-----

Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'articolo 2482 del Codice Civile.-----

Non sono previste specifiche ipotesi di esclusione del socio per giusta causa, se non quelle disposte dall'art. 2466 C.C..-----

-----TITOLO III-----

-----DECISIONI DEI SOCI E ASSEMBLEA-----

Art. 9 - Decisioni dei soci e Assemblea-----

Le decisioni dei soci sono sempre adottate mediante deliberazione assembleare assunte ai sensi dell'art. 2479_bis C.C. e di quanto disposto dal presente statuto.-----

L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale.-----

L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta e, nei casi previsti nei numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art.2479 C.C., con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.-----

Art. 10 - Avviso di convocazione-----

L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo, mediante avviso inviato ai soci, al rispettivo domicilio risultante dai libri sociali, con lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo che ne garantisca l'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima dell'assemblea.-----

L'avviso deve contenere data, ora e luogo di convocazione, nonché l'elenco della materie da trattare; nello stesso avviso può essere fissato il giorno per la seconda convocazione.-----

In mancanza di convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita e può validamente deliberare quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi intervengano la maggioranza dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo.-----

In caso di impossibilità dell'organo amministrativo o di sua inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, o anche da un socio.-----

Art. 11 - Intervento e voto-----

Hanno diritto di intervento all'assemblea i soci iscritti nel libro dei soci.-----

Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.-----

Al Presidente dell'Assemblea fa carico ogni accertamento in ordine al diritto di intervento al diritto di voto e alla regolarità delle deleghe.-----

Art. 12 - Presidenza e segreteria-----

Nel caso in cui la Società sia amministrata da un Amministratore Unico, l'assemblea è presieduta da questo, o, in sua assenza, da persona designata dagli intervenuti. Nel caso in cui la Società sia amministrata da un consiglio di amministrazione, l'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza, dal Vice_Presidente, se nominato, ovvero da persona designata dagli intervenuti.-----

L'assemblea nomina un segretario, anche non socio. Le deliberazioni dell'assemblea risultano da processo verbale, firmato dal presidente e dal segretario. Il verbale deve essere iscritto senza indugio nel libro delle decisioni dei soci. Nei casi di legge, ed inoltre quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio da lui scelto.-----

Art. 13 - Costituzione e deliberazioni-----

Al Presidente dell'Assemblea fa carico ogni accertamento in ordine alla regolare costituzione dell'Assemblea.-----

La direzione dei lavori assembleari, la verbalizzazione degli interventi e la scelta del sistema di votazione competono al presidente dell'assemblea.-----

Art. 14 - Compiti dell'assemblea-----

L'Assemblea delibera sulle materie previste per legge.-----

L'Assemblea, inoltre, delibera sulle seguenti materie:-----

- a) approvazione del budget;-----
- b) acquisizione e cessione di partecipazioni in Società ed enti, non previsti nel budget;-----

- c) compimento di operazioni di investimento o di finanziamento passivo, di natura straordinaria, non previste nel budget, per importi superiori ad Euro 100.000 (centomila);-----
- d) vendita o affitto dell'azienda o di rami d'azienda;-----
- e) acquisto, vendita o locazione di beni immobili.-----

-----TITOLO IV-----

-----AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'-----

Art. 15 - Organo Amministrativo-----

La Società è amministrata alternativamente:-----

- a) da un Amministratore Unico;-----
- b) da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o da cinque membri, nominati secondo modalità tali da garantire che sia costituito per almeno un terzo dei suoi componenti dal genere meno rappresentato.-----

L'organo amministrativo è nominato dall'Assemblea dei soci, dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.-----

Quando l'amministrazione della Società è affidata all'Amministratore Unico, questi riunisce in sé tutti i poteri, le attribuzioni e le facoltà del Consiglio di Amministrazione, del suo Presidente e dell'amministratore delegato, così come previste per legge e dal presente Statuto.-----

I soci determinano la forma dell'organo amministrativo.-----

L'elezione dell'organo amministrativo avviene a scrutinio pa-

lese.-----

In caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2449 del Codice Civile, i soci di minoranza hanno diritto a nominare un consigliere; gli altri consiglieri, compreso il Presidente, saranno nominati dal Comune di Riccione.-----

L'amministrazione della Società è affidata a soggetti che non siano Soci e gli amministratori non possono essere dipendenti degli Enti soci.-----

Gli amministratori devono possedere requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza ed essere scelti fra persone che abbiano provata competenza professionale. Si applica la disciplina in materia di incompatibilità ed inconferibilità.-----

Il consiglio provvede alla surrogazione provvisoria degli amministratori venuti a mancare nel corso del mandato.-----

Quando per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero consiglio si intende decaduto e si deve convocare l'assemblea per le nuove nomine.-----

Gli Amministratori nominati dal Comune di Riccione sono revocabili e sostituibili in ogni momento dal Comune stesso.-----

Art. 16 - Compiti dell'organo amministrativo-----

L'organo amministrativo è investito dei poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e più separatamente, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene

opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale.-----

Gli atti di amministrazione riguardanti le seguenti materie sono soggetti alla preventiva autorizzazione dell'assemblea dei soci:-----

- a) approvazione del budget;-----
- b) acquisizione e cessione di partecipazioni in Società ed enti, non previsti nel budget;-----
- c) compimento di operazioni di investimento o di finanziamento passivo, di natura straordinaria, non previste nel budget, per importi superiori ad Euro 100.000 (centomila);-----
- d) vendita o affitto dell'azienda o di rami d'azienda;-----
- e) acquisto, vendita o locazione di beni immobili.-----

Ai fini del controllo analogo di cui agli artt. 22 e 23 del presente Statuto, l'organo amministrativo relaziona semestralmente all'Assemblea sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici nonché sull'andamento della gestione ordinaria e straordinaria della Società.-----

Art. 17 Convocazione del Consiglio di Amministrazione-----

Il Consiglio si riunisce, anche in luogo diverso dalla sede sociale o in video_conferenza, tutte le volte che il suo Presidente lo giudica necessario.-----

La convocazione è fatta per lettera, telegramma, fax, telex o e_mail, indicanti l'ordine del giorno, spediti al domicilio di ciascun amministratore, e di ciascun sindaco, almeno tre

giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo i casi di urgenza in cui basta il preavviso pervenuto almeno un giorno prima.-----

Art. 18 - Deliberazioni dell'organo amministrativo-----

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la maggioranza assoluta degli amministratori in carica, e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità, sarà determinante il voto del Presidente.-----

Delle deliberazioni si fa constare mediante processo verbale da trascriversi sul libro delle adunanze firmato dal Presidente e dal Segretario.-----

Quando l'amministrazione della Società è affidata all'Amministratore Unico, le decisioni di quest'ultimo sono verbalizzate e sottoscritte nel libro delle decisioni dell'Amministratore Unico.-----

Art. 19 - Presidente - Amministratore Unico-----

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, o l'amministratore unico, è il legale rappresentante della Società.-----

Il Presidente esercita le attribuzioni previste dalla legge e dal presente statuto nonché tutte quelle delegategli dal Consiglio di Amministrazione.-----

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni solo al Presidente e non ad altri amministratori.-----

La carica di Vice Presidente è attribuita solo per la individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o

impedimento e non da luogo a compensi aggiuntivi.-----

Art. 20 - Direttore Generale-----

E' istituita, ai sensi dell'art. 2396 C.C. la figura del Di-

rettore Generale al quale competono:-----

1. la responsabilità e gli atti in materia di gestione del
personale;-----

2. la responsabilità e la sorveglianza in materia di appalti,
acquisti di beni e prodotti e fornitura di servizi;-----

3. sovrintendere alle attività tecniche, amministrative, com-
merciali e finanziarie della Società;-----

4. sottoporre all'organo amministrativo il progetto di budget,
il piano industriale, lo schema di bilancio di esercizio ed il
relativo controllo di gestione e reporting periodico.-----

-----TITOLO V-----

-----CONTROLLI-----

Art. 21 - Organo di controllo-----

La società può nominare alternativamente un Sindaco unico o un
Collegio sindacale, quale organo di controllo.-----

All'organo di controllo, ove nominato, anche monocratico, si
applicheranno le disposizioni sul Collegio sindacale previste
per le Società per azioni; si applicano in ogni caso le di-
sposizioni di cui all'art. 2477 del codice civile.-----

Nel caso di nomina di un Collegio Sindacale, lo stesso è com-
posto da un Presidente, da due membri effettivi e da due mem-
beri supplenti, scelti tra i revisori legali iscritti nell'ap-

posito registro.-----
L'organo di controllo dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.-----
Il collegio sindacale o, se nominato, il sindaco unico esercita la revisione legale dei conti a norma dell'art. 2409 bis del Codice Civile.-----
Art. 22 - Coordinamento dei Soci - Poteri di autorizzazione e controllo ex art. 2468 comma 3 c.c.-----
Al fine di disciplinare la collaborazione tra i soci per l'esercizio in comune sulla Società del c.d. controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, i soci istituiscono il Coordinamento dei soci (denominato per brevità anche Coordinamento), composto dai rappresentanti nominati dagli Enti Pubblici soci.-----
Il Coordinamento è sede di informazione, consultazione, e discussione tra i soci e di controllo dei soci sulla società, circa l'andamento generale della stessa. A tale fine, il Coordinamento effettua almeno due riunioni all'anno. Al Coordinamento spetta la disamina preventiva delle deliberazioni di competenza dell'Assemblea, con facoltà di esprimere pareri preliminari sugli argomenti iscritti all'ordine dell'Assemblea medesima. Il bilancio, i piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo della Società, gli atti di competenza dell'assemblea e gli atti di gestione di cui all'art.14 secondo paragrafo del presente Statuto pos-

sono essere autorizzati dall'assemblea dei soci solo previo parere del Coordinamento. Il Coordinamento verifica inoltre lo stato di attuazione degli obiettivi e lo stato della qualità del servizio risultanti dai bilanci e dai piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo della Società, così come approvati o autorizzati dall'assemblea dei soci, attuando in tal modo il controllo sull'attività della Società, nonché dalle relazioni che l'organo amministrativo trasmette all'assemblea. Per l'esercizio del potere di controllo, il Coordinamento ha accesso a tutti gli atti della Società. I soci si obbligano a non ampliare i poteri dell'organo amministrativo se non previo parere del Coordinamento e comunque subordinando gli stessi ad un preventivo parere dell'Assemblea.-----

Il Coordinamento inoltre costituisce l'elemento catalizzatore degli atti di indirizzo degli Enti soci sugli argomenti di competenza dell'Assemblea.-----

Art. 23 Funzionamento del Coordinamento Soci-----

Il Coordinamento è convocato, in occasione della seduta d'insediamento, dal socio che detiene la maggiore quota di capitale della Società.-----

Il Coordinamento nomina, fra i propri componenti, un Presidente. Il Coordinamento è convocato dal proprio Presidente, presso la sede della Società o in altro luogo opportuno, prima di ogni assemblea dei soci. L'avviso di convocazione deve es-

essere inviato almeno otto giorni prima di quello fissato per la seduta.-----

Le deliberazioni sono assunte con spirito di leale collaborazione ricercando, ove ottenibile, l'unanimità dei consensi.

Laddove sia riscontrata l'impossibilità di raggiungere tale unanimità, il Coordinamento delibera con il voto favorevole di almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale. In ogni caso è necessario il parere favorevole dell'Ente socio eventualmente interessato dalla decisione.-----

L'organizzazione e il funzionamento del Coordinamento, per quanto non previsto nel presente articolo, sono demandati ad apposito regolamento approvato in auto_amministrazione dall'organismo medesimo.-----

-----TITOLO VI-----

-----COMPENSI E RIMBORSI SPESE-----

Art. 24 Compensi e rimborsi spese-----

All'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio.-----

Le indennità dovute ai componenti dell'organo amministrativo e del Collegio Sindacale sono deliberate dall'Assemblea a norma di legge.-----

Non possono essere corrisposti all'organo amministrativo gettoni di presenza, e neppure premi di risultato o trattamenti di fine mandato dopo la conclusione dell'attività.-----

-----TITOLO VII-----

-----BILANCIO ED UTILI-----

Art. 25 Esercizio sociale-----

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 Dicembre di ogni anno.-----

Art. 26 - Bilanci ed utili-----

L'organo amministrativo deve mettere a disposizione dei soci il bilancio di esercizio corredato dalla sua relazione, dalla nota integrativa, dal rendiconto finanziario e dalla relazione dei sindaci nei tempi e modi di legge.-----

Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, sono destinati:-----

- almeno il 5% (cinque per cento) alla riserva legale fino al limite di legge;-----

- il residuo resta a disposizione dell'assemblea per dividendo ai soci o per quelle destinazioni che determinerà.-----

-----TITOLO VIII-----

-----SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA' E DISPOSIZIONI INTEGRATIVE-----

Art. 27 - Scioglimento della società-----

In caso di scioglimento della Società l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri e fissando le modalità della liquidazione.-----

Art. 28 - Disposizioni integrative-----

Non potranno essere costituiti organi diversi rispetto a quelli previsti dal presente Statuto o dalle norme generali in materia di Società.-----

Per tutto quanto non regolato dal presente Statuto si applica-

no le disposizioni di Legge in materia.-----

F.to: Selva Saverio-----

F.to: Rosi Renata-----

F.to: Farinelli Cinzia-----

F.to: Luigi Ortolani notaio-----

=====

CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' DI COPIA INFORMATICA A ORIGINALE ANALOGICO

(art. 22, comma 1, d.lgs. 7/3/2005, n. 82 - art. 68-ter, Legge 89/1913)

Certifico io sottoscritto dr. Luigi Ortolani, Notaio in Riccione,

iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Forlì e Rimini,

mediante apposizione al presente file della mia firma digitale

(dotata di certificato di validità fino al 30 luglio 2023, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato), che la presente copia, composta di numero 61 (sessantuno) pagine esclusa la pre-

sentazione in carta libera per gli usi consentiti dalla legge e redatta su supporto informatico,

è conforme al documento originale analogico nei miei rogiti, firmato a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 22, comma 1, D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, la presente

copia di documento cartaceo è formata su supporto informatico.

23 novembre 2021, nel mio studio in Riccione, Viale Ceccarini n. 171

File firmato digitalmente dal Notaio Luigi Ortolani

